

Approvato con deliberazione di Consiglio n. 4 del 23.03.2023

REGOLAMENTO L.R. 11/2013 ART. 48-BIS - TURISMO DI MONTAGNA - CRITERI E MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER SOSTENERE INTERVENTI DI SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE, SENTIERI ALPINI, VIE FERRATE, SENTIERI ATTREZZATI E BIVACCHI FISSI ALPINI

Art. 1 – FINALITÀ

Il presente regolamento mira a disciplinare la concessione dei contributi trasferiti annualmente dalla Regione Veneto alle unioni montane da utilizzare per la manutenzione e la sorveglianza della rete di sentieri alpini, vie ferrate, sentieri attrezzati e bivacchi fissi alpini da realizzare preferibilmente utilizzando personale di particolare esperienza e competenza disponibile presso le Sezioni del Club Alpino Italiano, presenti sul territorio e, per le vie ferrate e la parte attrezzata dei sentieri alpini utilizzando guide alpine e aspiranti guida alpina iscritte negli appositi albi professionali.

Art. 2 – OGGETTO

I contributi di cui al presente regolamento saranno erogati per gli interventi di sorveglianza e manutenzione svolte sui sentieri e sulle ferrate nel Territorio di competenza dell'Unione Montana del Baldo Garda dalle sezioni del CAI, il quale può provvedere, a norma dell'articolo 2, lettera b) della legge 26 gennaio 1963, n. 91 "*Riordinamento del Club alpino italiano*", al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri alpini.

Le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione delle vie ferrate, nonché delle opere e degli eventuali impianti fissi dei sentieri attrezzati, spettano ai comuni.

Art. 3 – PROGRAMMAZIONE SPESA

L'unione montana del Baldo Garda redige il programma di spesa per la manutenzione ordinaria della rete infrastrutturale escursionistica degli interventi per l'anno in corso che invierà alla Regione Veneto entro il 31 marzo; il programma predisposto ai sensi dell'art. 48 bis, comma 4) della Legge Regionale N. 21/2023 verrà elaborato considerando i preventivi pervenuti dalle sezioni del CAI e dalle guide alpine.

Le sezioni del CAI interessate alla concessione del contributo presentano apposita domanda all'Unione Montana competente, corredata dal progetto di massima per la manutenzione ordinaria dei sentieri alpini, a decorrere dal 1° ottobre alla data, stabilita a pena di decadenza, del 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello di riferimento.

Art. 4 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

La concessione di contributi, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile, sarà liquidato alle Sezioni del Club Alpino Italiano per i lavori eseguiti sulla base di programmi proposti dalle stesse Sezioni CAI.

Ai fini della liquidazione del contributo relativo all'anno in corso entro il 30 novembre, pena la decadenza del contributo, le sezioni del CAI dovranno trasmettere all'Unione Montana del Baldo-Garda la rendicontazione delle attività svolte nell'anno in corso, e le guide alpine dovranno trasmettere la relazione di sopralluogo di verifica con gli eventuali piccoli e immediati interventi effettuati sulle vie ferrate.

Le sezioni del CAI a tal fine dovranno allegare:

1. Autocertificazione che le opere rendicontate non sono già finanziate con altri contributi
2. L'elenco spese sostenute
3. Relazione breve su lavori di pulizia o segnaletica per i quali si chiede il rimborso
4. Foto prima e dopo l'intervento.

Se la documentazione richiesta per la rendicontazione fosse incompleta potrà essere disposta una riduzione del contributo proporzionale alla gravità dell'inadempienza fino all'azzeramento del contributo stesso.

Art. 5 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il 70% dell'importo assegnato all'Unione Montana del Baldo Garda con deliberazione annuale della Giunta Regionale del Veneto che approva il riparto sarà concesso alle sezioni del CAI, che hanno eseguito gli interventi di manutenzione dei sentieri alpini, equamente (ossia una quota uguale per tutti) fino al limite massimo del 100% dell'importo richiesto ammissibile.

La quota rimanente dei fondi assegnati all'Unione Montana del Baldo Garda per l'anno corrente e l'importo degli anni precedenti non assegnato, sarà ripartito in proporzionale percentuale fino ad un massimo del 100% dell'importo richiesto da ciascuna sezione del CAI ritenuto ammissibile.

Il contributo alle guide alpine sarà concesso per il sopralluogo di verifica, comprensivo di eventuali piccoli e immediati interventi effettuati sulle vie ferrate, nella misura massima del 100% del costo rendicontato e non superiore all'importo fissato dalla Regione Veneto per questa attività.

Art. 6 – NORMA TRANSITORIA E FINALE

Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di

nuove, relative alle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico al presente regolamento.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è disapplicata ogni altra disposizione in contrasto con lo stesso.

Il presente regolamento entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dall'esecutività della deliberazione che lo approva.